

mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo;

- b) la delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) mentre è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli);
- c) per ottimizzare il numero degli stalli di sosta è opportuno allestire stalli di sosta per veicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione 230x450 cm come ricordate alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada;
- d) i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antistruciolevoli, mantenuti sempre efficienti e quando non più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti devono essere rimossi e/o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo confusione con altri segnali;
- e) le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante;
- f) nell'area parcheggio devono essere previsti stalli di sosta riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili (opportunamente segnalati, ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso), nella misura di 1 ogni 50 stalli o frazione.

Riferimenti normativi:

- art. 40 del Codice della Strada.
- artt. 137 e 149 del Regolamento d'Esecuzione del C.d.S.
- D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989.
- D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.

Testo da utilizzare per focalizzare ai giornalisti, al sindaco e all'opposizione che sicuramente sarà presente in detto comune, l'assurdità di una simile ordinanza e l'ignoranza di chi ha redatto il testo.

Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale è intervenuto più volte (*lettere prot. 2569 e prot. 5520 datate 4 luglio 1997*) confermando che un sindaco non può vietare in maniera indiscriminata l'accesso e la sosta alle autocaravan in quanto sia l'autovettura e sia l'autocaravan sono autoveicoli inseriti nell'art. 54 del Codice della Strada.

Alla luce di quanto sopra, il sindaco supera e viola l'art. 185 del Codice della Strada allorché vieta la sosta alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, perché non sussiste diversità in relazione alle esigenze della circolazione e/o alle caratteristiche strutturali delle strade tra i due autoveicoli;

Le autocaravan, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica, pertanto, l'ordinanza non un atto "contingibile ed urgente" e, quindi, per la sua "straordinarietà", capace di derogare a norme dispersive di legge.

Vale ricordare la SENTENZA n. 9/99, fascicolo 117/98, cronologico 852, 26 gennaio 1999, Pretura di circondariale di Oristano, CAPPI LUCA contro COMUNE DI CABRAS perché il Pretore decretò che L'OPPOSIZIONE E' FONDATA E VIENE PERTANTO ACCOLTA. E, nei motivi della decisione, ricordiamo:

Tali norme devono essere lette alla luce del primo comma dell'art. 185 N.C.d.S. citato, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...".

Orbene, nel caso che ci occupa, è pacifico che il divieto imposto dall'ordinanza sindacale n° 40/97 costituisce un generico divieto di campeggio in quanto accomunava le autocaravan a tende, roulottes e attrezzature simili.

Allo stesso modo è altrettanto pacifico che l'autocaravan del Cappi non poggiasse sul suolo se non con le ruote. Tale ultima circostanza può essere agevolmente ricavata in considerazione del fatto che il Cappi ha dichiarato espressamente a verbale "di non aver posizionato i piedini di stazionamento" e che, né gli agenti accertatori al momento della contestazione dell'infrazione, né alcun rappresentante del Comune di Cabras nel corso del presente giudizio, ha mai contestato quanto assunto dal ricorrente.

Pertanto, essendo le autocaravan disciplinate alla stessa stregua degli altri autoveicoli per quanto attiene alla circolazione (concetto in cui è ricompreso anche quello di sosta), le stesse non possono essere considerate come ordinari mezzi con i quali viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad esse non è applicabile un generico divieto di campeggio quale quello stabilito dal punto 1 dell'ordinanza sindacale n° 40/97 del Comune di Cabras.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto si rileva che effettivamente, come lamentato dal ricorrente, la segnaletica verticale era apposta in